

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

In composizione monocratica

Alla pubblica udienza del 14/03/2017 il Giudice dott. Marco Tornatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

D.F., nato ad A. (A.) il (...)

Residente in Via G. n. 31 - A. (A.) ed ivi elettivamente domiciliato.

Libero - Assente

(con ordinanza di assenza del 14.03.2017)

#### IMPUTATO

per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 624 c.p. poiché, in concorso con D.O., minorenni, al fine di trarne profitto, s'impossessava del telefono cellulare modello Iphone 4S 16 GB di colore nero avente nr. IMEI (...), sottraendolo al proprietario G.G., che lo custodiva dietro alla cassa dell'esercizio commerciale "Metal".

Commesso in Aosta, il 10 giugno 2015

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

All'odierna udienza, la persona offesa G.G. dichiarava di rimettere la querela a suo tempo proposta.

Il reato è dunque procedibile a querela e questa è stata rimessa.

L'imputato non si è presentato ed è stato pertanto dichiarato assente.

Anche in mancanza di un'espressa dichiarazione di accettazione della remissione della querela, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Si deve infatti evidenziare che per l'efficacia estintiva della remissione non è necessaria l'accettazione della remissione medesima da parte dell'imputato, ma l'accertamento dell'inesistenza di una ricsuzione espressa o tacita ai sensi dell'art. 155 c.p. In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione espressa da parte del querelato, essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricsuare la remissione, e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008). Appunto nel caso in esame l'imputata è rimasta assente, non ha manifestato alcun interesse

per il processo, sicché da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela.

Ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p., consegue la condanna del querelato, in difetto di contrario accordo, al pagamento delle spese processuali.

## **P.Q.M.**

Il Giudice, visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D.F. per intervenuta remissione di querela.

Visto l'art. 340 comma 4 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Aosta, il 14 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2017.